

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE

Associazione formata in conformità con le disposizioni del Codice Civile

TITOLO I

Art. 1 – Costituzione

Con il presente atto è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE", di seguito denominata FIRL o l'Associazione, ente non commerciale e senza fini di lucro, ai sensi dell'art.36 del Codice Civile, e come evoluzione naturale della Italia Rugby League, nata nel 1994.

Art. 2 – Principio di legge

2.1 L'associazione "FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE" [FIRL] è riconosciuta da parte della RUGBY LEAGUE INTERNATIONAL FEDERATION [RLIF], organismo internazionale che regola lo sport del rugby league a livello mondiale, come il solo ente amministrativo nazionale qualificato a disciplinare in Italia il gioco del rugby league. La FIRL è affiliata alla RUGBY LEAGUE EUROPEAN FEDERATION.

2.2 La FIRL rispetta i principi delineati negli articoli 5, comma 2, lettera b), 15 e 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 e non prevede alcuna limitazione al principio di democrazia interna, in accordo con i regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

2.3 La FIRL accetta incondizionatamente le norme e i regolamenti presenti negli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 36 bis (concernente le federazioni sportive) e successive modifiche dello Statuto del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

2.4 La FIRL accetta incondizionatamente tutti i regolamenti e le norme del CONI, in particolare quelle riguardanti il regolamento antidoping, creando all'interno dell'Associazione un reparto medico appropriato che implementerà in maniera efficace una politica antidoping, come riconosciuto dalla FIRL e dal CONI.

Art. 3. Scopi dell'Associazione

3.1 L'Associazione "FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE" – ente non commerciale e senza fini di lucro – è un'associazione aconfessionale e apolitica.

3.2 La FIRL è costituita con lo scopo specifico di promuovere e diffondere la pratica della disciplina sportiva del rugby league o Rugby XIII, in ogni sua forma o livello.

3.3 La FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE si stabilisce come unico ed esclusivo ente volto allo sviluppo ed alla diffusione del rugby league in Italia.

3.4 Per promuovere la disciplina del rugby league, la FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE creerà all'interno del territorio nazionale italiano quattro comitati territoriali (i Comitati di Zona), che opereranno autonomamente per conto della FIRL nelle rispettive aree di competenza, sempre in conformità alle direttive della FIRL.

3.5 La FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE prevede la creazione di comitati internazionali, che avranno lo scopo di sostenere la FIRL nello sviluppo del rugby league in Italia. Si prevede la creazione di un comitato francese, uno inglese e uno australiano, i quali saranno subordinati alla FIRL e regolamentati da questo statuto.

3.6 La FIRL si riserva il diritto di istituire corsi di studio riconosciuti legalmente per il pronto soccorso e la prevenzione degli infortuni legati al gioco del rugby league, oltre a corsi riguardo alle modalità di allenamento intensivo, e di organizzare competizioni sportive, corsi e seminari finalizzati alla didattica ed alla promozione del rugby league, a beneficio di tutti i partecipanti coinvolti.

3.7 La finalità della FIRL è altresì quella di fornire collegamenti per la condivisione e lo scambio d'informazioni ed esperienze fra gli affiliati del rugby league internazionale e quelli della FIRL. L'Associazione stabilisce contatti a livello nazionale ed internazionale in Italia e con organizzazioni affiliate con RLIF & RLEF. La FIRL ed i suoi affiliati si propongono di mantenere stretti contatti e di cooperare con tutte le altre organizzazioni del rugby league allo scopo di sviluppare il rugby league in Italia.

3.8 La FIRL farà uso di ogni mezzo a sua disposizione per raggiungere i propri obiettivi:

3.8.1 Organizzare competizioni, tornei, viaggi e incontri, calendari di appuntamenti di rugby league fra le squadre internazionali, affiliate a RLIF & RLEF, e i membri della FIRL e/o i club sportivi ad essa affiliati;

3.8.2 Regolare e controllare la formazione e l'attività degli enti affiliati e dei membri della FIRL;

3.8.3 Regolare e controllare le relazioni tra i giocatori, i dirigenti, e i commissari tecnici/direttori sportivi della FIRL; facilitare la risoluzione di dispute e penalità per condotta impropria o contro lo statuto e le regole qui accluse;

3.8.4 Investire i fondi FIRL nei modi e nei tempi decisi dalla FIRL stessa, anche incaricando soggetti esterni per il raggiungimento degli scopi associativi;

3.8.5 Sostenere le regole del rugby league ed eventuali emendamenti, per assistere ulteriormente lo sviluppo del rugby a XIII;

3.8.6 Creare, promuovere, educare e sviluppare la disciplina del rugby league fra giocatori, allenatori, arbitri, dirigenti, volontari ed ufficiali attraverso corsi di apprendimento accreditati FIRL, come riconosciuto dalla RLEF e RLIF;

3.8.7 Registrare le statistiche e i dati riguardo al rugby league in Italia;

3.8.8 Pubblicare opere informative e di consultazione riguardanti il rugby league;

3.8.9 In generale fare tutto ciò ritenuto necessario al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione denominata FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE.

3.9 Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione può reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni.

3.10 Qualsiasi attività di natura politica o a scopo di lucro è espressamente esclusa da questa Associazione.

Art. 4 - Principio della Divisione dei Poteri

La FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE, come da precedente articolo, accetta il principio della divisione dei poteri come stabilito nello statuto del CONI, Articoli 21, 22, 23, 24, 25 e successive modifiche (allegato n.1; allegato n.2; allegato n.3).

TITOLO II

AFFILIAZIONE, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Art. 5 - Requisiti e Livelli di Affiliazione

5.1 Coloro che desiderino affiliarsi all'Associazione FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE - organizzazione non commerciale e senza fini di lucro - devono, al momento della richiesta di affiliazione, conformarsi ed attenersi per sempre allo Statuto ed ai regolamenti della FIRL.

5.2 Verrà rilasciata una tessera su pagamento di una quota associativa stabilita dalla FIRL. La durata del tesseramento è di dodici mesi, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Non saranno riconosciute tasse su base pro rata.

5.3 Tutti gli associati hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

5.4 Sono istituite le seguenti tipologie di membri:

5.4.1 Membro Ordinario - coloro verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo Federale e approvata dall'Assemblea, e che si conformano al presente Statuto. I membri ordinari sono automaticamente membri dei rispettivi Comitati di Zona.

I Membri Ordinari hanno il diritto di eleggere ed essere eletti negli organi della FIRL (vedere Articolo 9).

5.4.2 Membri Affiliati - Qualsiasi altra associazione senza fini di lucro o associazione sportiva affine può affiliarsi su base annua. Attraverso l'affiliazione, l'associazione accetta di conformarsi pienamente al presente Statuto.

5.4.3 Membri di Categoria - In aggiunta, sono riconosciuti i rappresentanti dell'Associazione Giocatori, dell'Associazione Ufficiali di Gara e del Dipartimento Tecnico (responsabile quest'ultimo del reparto allenatori); i loro delegati hanno il potere di rappresentare in Assemblea gli interessi della propria categoria.

5.5 L'appartenenza ad una qualsiasi delle sopracitate categorie attribuisce il diritto al membro di:

5.5.1 Partecipare ad ogni attività associativa dei Membri Affiliati o dei Membri di Categoria;

5.5.2 Eleggere i(l) propri(o) rappresentanti(e), che rappresenteranno gli interessi del Membro in Assemblea;

5.5.3 Partecipare attivamente alle attività dei Comitati di Zona competenti.

5.6 Ogni tipo di affiliazione descritto in questa costituzione ha il diritto di nominare Rappresentanti che siedano alla Assemblea della FIRL. I rappresentati rispettivamente del tipo Affiliati e di Categoria, secondo le norme di questa costituzione, sono autorizzati a:

- il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;

- il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche allo Statuto, e il diritto all'elezione degli ufficiali del Consiglio Federale d'Amministrazione, senza limitazione alcuna;

- esprimersi su qualsiasi punto sollevato in Assemblea.

5.7 La qualifica di membro è concessa attraverso l'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'Art.34 del presente Statuto, e la ratificazione da parte del Consiglio Federale d'Amministrazione. Essa ha scadenza annuale al 31 dicembre.

5.8 Ciascuna delle affiliazioni deve essere ratificata durante una delle due Assemblee Ordinarie obbligatorie, ma nessun Membro ha il diritto al voto fino alla seguente Assemblea Ordinaria corrispondente. L'Affiliazione sarà rinnovata annualmente su pagamento della quota e dimostrazione di partecipazione attiva alle attività della FIRL da parte del Membro, come definito dalle Regole Operative della FIRL.

Art. 6 - Ammissione dei Soci

6.1 Quanti desiderassero diventare Membro dell'Associazione dovranno presentare apposita domanda redatta per iscritto alla Segreteria del Consiglio Federale d'Amministrazione. Per i membri di minore età, la domanda dovrà essere firmata da un genitore o da un adulto avente patria potestà o avente delega dei genitori.

6.2 Le richieste per Membri Affiliati devono essere presentate per iscritto direttamente al Presidente del Consiglio Federale di Amministrazione.

6.3 Le domande di iscrizione sono scrutinate ed accolte da parte del Consiglio Federale di Amministrazione su semplice base maggioritaria.

6.4 Tutti i membri sono obbligati a pagare le quote associative.

6.5 Le quote associative non sono rimborsabili.

Art. 7 - Circolazione delle quote

Le quote associative sono intrasmissibili. Fanno eccezione i trasferimenti *mortis causa*.

Art.8 – Perdita della qualifica di Membro

La qualifica di Membro può essere revocata per i seguenti motivi:

- a. mancato rinnovamento dell'affiliazione o mancato pagamento della quota associativa;
- b. in caso di rifiuto di rinnovamento per i Membri Affiliati da parte del Consiglio Federale di Amministrazione;
- c. per espulsione: qualora il comportamento o le attività del Membro siano in palese contrasto con i principi o gli articoli del presente Statuto. Tale decisione è assunta dal Consiglio Federale di Amministrazione ed avviene per voto a maggioranza qualificata (due terzi più uno del Consiglio Federale di Amministrazione).

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi Federali dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- I. l'Assemblea;
- II. il Consiglio Federale d'Amministrazione;
- III. il Presidente;
- IV. il Tesoriere;
- V. il Segretario;
- VI. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- VII. il Tribunale Federale di Giustizia.

Art. 10 – Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è la massima autorità all'interno dell'Associazione. La sua formazione prevede:

(i) 16 Rappresentanti (4 per Comitato di Zona) fra i Membri Ordinari, eletti democraticamente dai rispettivi Comitati di Zona;

(ii) 8 Rappresentanti (2 per ciascun Comitato di Zona) fra i Membri Affiliati, eletti democraticamente dai rispettivi Membri Affiliati del Comitato di Zona;

(iii) 4 Rappresentanti (uno per ogni Comitato di Zona) dell'Associazione degli Ufficiali di Gara, eletti democraticamente dai rispettivi Comitati di Zona;

(iv) 4 Rappresentanti (uno per ogni Comitato di Zona) del Dipartimento Tecnico eletti democraticamente dalle rispettive Categorie di Zona;

I Rappresentanti eletti all'Assemblea della FIRL hanno il dovere di rappresentare i loro elettori negli organi supremi della FIRL.

Ogni Rappresentante ha un voto, indipendentemente dal valore della quota pagata, espresso per alzata di mano.

Art.11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata attraverso la pubblicazione dell'apposito "Avviso di Convocazione" sulla bacheca dell'Associazione Membri e sul sito FIRL (www.firl.it), con almeno un mese di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Federale di Amministrazione ritiene idonea a garantire la ricezione del messaggio da parte dei membri.

La convocazione dell'Assemblea, inoltre, sarà pubblicata *online* sul sito internet dell'associazione e tutti i rappresentanti dell'Assemblea ne saranno opportunamente avvisati a mezzo elettronico (fax, email).

Con le stesse modalità deve essere garantito un idoneo regime pubblicitario per tutte le deliberazioni assembleari assunte, come i bilanci ed i rendiconti economici e finanziari approvati dall'Assemblea.

Art.12 – Deliberazioni dell'Assemblea Costituzionale e Ordinaria

12.1 L'Assemblea Ordinaria è convocata due volte all'anno, una volta nel mese di giugno per l'approvazione dei rendiconti dell'anno precedente e del bilancio dell'anno successivo; una volta in dicembre per l'approvazione del programma tecnico della stagione seguente e per ogni altra decisione di sua competenza o che le è sottoposta dal Consiglio Federale di Amministrazione.

12.2 L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei Rappresentanti alla seduta e richiede un quorum del 51% dei Rappresentanti eletti presenti alla seduta.

12.3 L'Assemblea Ordinaria approva l'elezione del Consiglio Federale di Amministrazione, del Presidente, del Vice-Presidente, del Tesoriere, del Segretario, del Collegio di Revisione dei Conti; gli altri Direttori del Consiglio Federale di Amministrazione, di cui all'Articolo 14; inoltre approva l'elezione del Responsabile Medico e approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Federale di Amministrazione.

12.4 L'Assemblea Ordinaria inoltre elegge un massimo di tre rappresentanti dei Comitati Internazionali presso il Consiglio Federale di Amministrazione, e tre giudici del Tribunale Federale di Giustizia, nominando fra loro il Presidente.

12.5 Eventuali mozioni devono essere proposte per iscritto alla Segreteria da uno dei Rappresentanti con almeno 7 giorni di anticipo e sostenute anche da un altro Rappresentante.

Art. 13 – Assemblea Straordinaria

13.1 L'Assemblea Straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche al presente Statuto.

13.2 L'Assemblea Straordinaria delibera quando vi è un numero sufficiente di membri a seduta e necessita di un quorum pari al 75% dei Rappresentanti iscritti, alla data della delibera, nell'apposito libro di cui all'Art.34 del presente Statuto.

Se vi sono meno del 75% dei Rappresentanti, il Segretario indirà un'altra Assemblea da tenersi entro 15 giorni, ed egli si farà carico di vigilare sulla regolare notificazione della convocazione dell'assemblea.

Il quorum della seconda Assemblea Straordinaria sarà di due terzi più uno dei Rappresentanti iscritti alla data della delibera.

Se vi sono meno dei due terzi più uno dei Rappresentanti iscritti alla data della delibera, il Segretario indirà un'altra Assemblea da tenersi entro 15 giorni, ed egli si farà carico di vigilare sulla regolare notificazione della convocazione dell'assemblea.

Il quorum della terza Assemblea Straordinaria sarà del 50% più 1 dei Rappresentanti iscritti alla data della delibera.

13.3 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e tenuta entro 90 giorni, se la richiesta di convocazione proviene dal 50% più 1 dei Soci Affiliati e di Categoria aventi diritto di voto.

13.4 Le mozioni devono essere proposte per iscritto al Segretario da un Rappresentante almeno 7 giorni prima della riunione dell'Assemblea e devono essere appoggiate anche da un altro Rappresentante.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo Federale

14.1 Il Consiglio Federale di Amministrazione (CDF) è l'organo esecutivo che si occupa delle attività quotidiane dell'Associazione. La sua composizione è la seguente:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- 1 Direttore dal Dipartimento Tecnico;
- 1 Direttore dall'Associazione Ufficiali di Gara;
- 2 Direttori dai Membri Affiliati, che sono eletti Rappresentanti presso l'Assemblea;
- 1 Direttore dall'Associazione Giocatori, eletti dai Membri Ordinari;
- Un massimo di 3 Direttori dai Comitati FIRL Internazionali, eletti come Rappresentanti presso l'Assemblea.

14.2 Ciascuno di essi rimane in carica per un periodo di 4 anni, decorso il quale potranno essere ri-eletti. Nessuna carica può essere eletta per più di due mandati consecutivi.

14.3 Le votazioni avvengono per alzata di mano. In caso di parità il Presidente ha il voto decisivo.

14.4 Il Consiglio Direttivo Federale è convocato dal Presidente per iscritto almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo Federale. In caso di emergenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo Federale, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica, non più tardi di 3 giorni prima della riunione e fornendo una valida spiegazione dell'emergenza.

14.5 Il Consiglio Direttivo Federale ha poteri esecutivi di amministrazione e gestione dei fondi dell'Associazione, conformemente agli obiettivi della FIRL e alla Legge.

14.6 Il Consiglio Direttivo Federale ha facoltà di nominare professionisti esterni per portare a termine obiettivi specifici, tuttavia può fare ciò solo con l'approvazione del Tesoriere e del Collegio di Revisione dei Conti. Tale professionista esterno ha il dovere di fare rapporto al CDF mensilmente. Il rapporto intercorrente fra la FIRL e il professionista esterno è una collaborazione a progetto. I suddetti professionisti avranno diritto a remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell'espletamento del mandato esplicito assegnato loro attraverso delibera del Consiglio Direttivo Federale.

14.7 Il Consiglio Direttivo Federale deve redigere annualmente, in febbraio, un rendiconto economico e finanziario contenente le attività svolte nel corso dell'anno solare precedente (1 gennaio – 31 dicembre). In tale occasione dovrà inoltre presentare un piano programmatico delle attività finanziarie dell'Associazione per l'anno corrente.

14.8 Il Consiglio Direttivo Federale stabilisce l'importo delle quote associative, che potranno variare in ragione delle diverse categorie di Affiliazione. L'importo delle quote è sottoposto ad approvazione dell'Assemblea.

14.9 Il Consiglio Direttivo Federale stabilisce i regolamenti pertinenti a:

- pianificazione, organizzazione, programmazione ed esecuzione delle competizioni;
- accettazione delle iscrizioni;

In aggiunta, il Consiglio Direttivo Federale ha il potere di delegare mansioni a terzi per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 15 – Compiti del Presidente

15.1 Il Presidente è nominato ed approvato dall'Assemblea. Il Presidente deve essere selezionato dai membri e deve mantenere la propria carica per quattro anni, e può essere liberamente ri-eletto. La presidenza tuttavia non deve essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

15.2 L'elezione del Presidente avviene in Assemblea prima del 31 marzo dell'anno seguente all'estate dei Giochi Olimpici. Ciò significa che, negli anni che seguono i Giochi Olimpici estivi.

15.3 Il Presidente è a capo del Consiglio Direttivo Federale, detiene il potere di rappresentare l'Associazione e ne coordina le attività. In aggiunta, egli ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo Federale almeno quattro volte all'anno per l'approvazione del rapporto economico e finanziario e per l'approvazione del programma riguardante la stagione successiva.

15.4 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, e ne fa le veci in caso di assenza o impegni inevitabili.

Art.16 – Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato ed approvato dall'Assemblea. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'esecuzione delle attività dell'Associazione. Nel caso di assenza o incapacità del Presidente, il Vice Presidente assume le veci del Presidente.

Art. 17 – Compiti del Segretario

Il Segretario, eletto dall'Assemblea, è il coordinatore di tutte le attività dell'Associazione. Ha il compito di armonizzare tutti i lavori dei vari organi dell'Associazione e di esserne il referente. È responsabile dell'aggiornamento dell'elenco dei Membri. Il Segretario è anche il depositario di tutte le comunicazioni – interne ed esterne – dell'Associazione, incluso l'archivio storico.

Art. 18 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Federale di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, è il depositario di tutti i documenti finanziari e delle scritture contabili dell'Associazione.

Egli ha il dovere di tenere il giornale di cassa, ricevere le quote di partecipazione, stilare le bozze di rendiconti economici e finanziari e dei bilanci, di presentare quest'ultime al Consiglio Federale di Amministrazione e, per maggiore trasparenza, le dovrà avere verificate anche da parte del Collegio di Revisione dei Conti.

Art. 19 – Collegio di Revisione dei Conti

19.1 Il Collegio di Revisione dei Conti è composto da non-membri della FIRL, che ricevono l'incarico dal Consiglio Federale di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Collegio di Revisione dei Conti è un organo indipendente e si occupa del controllo delle spese e delle attività finanziarie della FIRL.

19.2 Il Collegio di Revisione dei Conti è composto da uno fino a tre revisori.

19.3 È responsabilità del Collegio di Revisione dei Conti verificare l'autenticità e l'appropriatezza delle operazioni finanziarie della Federazione, con lo scopo di tutelare i Membri da qualsiasi atto illecito di qualsiasi Direttore del Consiglio Federale di Amministrazione.

19.4 È altresì compito del Collegio di Revisione dei Conti di denunciare, durante la prima Assemblea dell'anno, ogni comportamento illecito portato avanti dal Consiglio Direttivo Federale alla stessa Assemblea.

Art.20 – General Manager

Il General Manager, designato dal Consiglio Federale di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, è responsabile del coordinamento, insieme al Presidente ed al Consiglio Federale di Amministrazione, delle attività della Federazione.

Il General Manager ha il dovere di pura rappresentanza, in altre parole egli rappresenta la FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE durante tutte le attività quotidiane della Federazione.

Egli mantiene costanti rapporti fra le varie sezioni della FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE, e con i Membri Affiliati, i Comitanti di Zona e i Rappresentanti di Categoria.

Il General Manager ha il dovere di stilare un rapporto mensile riguardo alle attività della Federazione e di consegnarlo al Segretario, il quale a sua volta informerà il Consiglio Direttivo Federale.

Il General Manager funge da coordinamento di tutte le operazioni.

Art. 21 – Tribunale Federale di Giustizia

Il Tribunale Federale di Giustizia mantiene il potere giuridico interno alla FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE. Ha il dovere di controllare la regolare gestione degli organi Federali in conformità agli articoli del suddetto Statuto, di risolvere conflitti tra poteri attribuiti ai vari organi federali, di sentenziare sui reclami dei Membri e di intraprendere azioni disciplinari contro comportamenti antisportivi dei Membri.

Il Tribunale Federale di Giustizia è composto da ufficiali indipendenti e che non ricoprono alcun ruolo in nessun altro Organo Federale dell'Associazione eletto dall'Assemblea.

Il Tribunale Federale opera in completa indipendenza dagli altri Organi della FIRL.

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 22 – Entrate e ricavi dell'Associazione

Le entrate ed i ricavi dell'Associazione FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE – un'organizzazione non commerciale e senza scopo di lucro – sono rappresentati da:

- I. proventi delle quote associative ed eventuali somme aggiuntive;
- II. le tasse di Affiliazione;
- III. beni mobili ed immobili comprate con il fondo comune associativo;
- IV. iscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, Associazioni e Membri;
- V. proventi derivanti da attività commerciali.

Tutte le entrate della FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE devono essere registrate dal Tesoriere nell'apposito registro di cassa in cui sono state depositate, non più di tre giorni dopo la ricevuta di qualsiasi somma nel conto corrente della Federazione.

La registrazione delle entrate da parte del Tesoriere è necessaria ai fini della trasparenza e chiarezza delle risorse finanziarie della FIRL. Non sono permesse forme differenti da questa per la registrazione delle entrate.

Art. 23 – Divieto di distribuzione dei fondi rimanenti dalle spese d'esercizio

Qualsiasi somma rimanente dalle spese d'esercizio non è considerata redistribuibile, direttamente o indirettamente, fra i Membri, indipendentemente dalla loro categoria d'appartenenza, e tale somma deve essere mantenuta per le finalità istituzionali e/o per servizi pubblici che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuni, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano disposte per Legge.

Art. 24 – Gestione del patrimonio

La gestione delle attività è assegnata al Consiglio Federale di Amministrazione, che risponderà direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo durante la seduta annuale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

È vietato procedere con la distribuzione dei fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente fra i Membri, ad eccezione che tale distribuzione non sia imposta per Legge.

L'amministrazione del patrimonio, assegnata al Consiglio Federale di Amministrazione, deve essere sottoposta a controllo da parte del Tesoriere, il quale registrerà tutte le operazioni di contabilità, e da parte del Collegio di Revisione dei Conti.

TITOLO V

ORGANI FEDERALI AGGIUNTIVI

Art. 25 – Comitati di Zona

Per promuovere la disciplina del rugby league in tutto il territorio nazionale e per assicurarne una rappresentazione equa, la FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE suddivide il territorio nazionale in quattro Zone, ciascuna delle quali amministrata da un Comitato di Zona:

- I. Zona Nord-Occidentale (Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia and Emilia);
- II. Zona Nord-Orientale (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna);
- III. Zona Centrale (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise);
- IV. Zona Meridionale (Calabria, Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata, Sardegna).

Ogni Comitato di Zona porterà avanti le proprie attività in conformità alle direttive del Consiglio Federale di Amministrazione ed agirà in nome e per conto della FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE.

Il Comitato di Zona ha il dovere di mantenere e coordinare tutti i Membri registrati alla FIRL ed appartenenti alla designata area geografica.

L'Assemblea dei Comitati di Zona nomina i loro Rappresentati all'Assemblea FIRL sia ordinaria che straordinaria. I Comitati di Zona sono soggetti ai regolamenti di questa costituzione, alle regole operative della FIRL e alle norme di condotta riguardanti lo sviluppo del rugby league in territorio italiano.

I Comitati di Zona hanno l'obbligo di fare rapporto ogni due mesi riguardo alle attività da essi promosse. Tale rapporto deve essere inviato al Segretario.

Art.26 – Comitati Internazionali

Per coordinare al meglio le relazioni internazionali, la FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE crea Comitati Internazionali che hanno il ruolo di rappresentare la Federazione nei paesi dove sono situati.

È dovere di questi comitati gestire le relazioni con le controparti locali a nome e per conto della FIRL, di assistere nella ricerca di fondi per le attività federali e di identificare giocatori di origine italiana.

Tuttavia i Comitati Internazionali manterranno nei confronti della Federazione Italiana Rugby League un rapporto di subordinazione, in quanto ciascuno di essi sarà sottoposto alle direttive provenienti dalla Federazione.

I Comitati Internazionali devono conformarsi agli articoli del presente Statuto e successivi norme e regolamenti come deciso dal Consiglio Federale di Amministrazione.

I Comitati Internazionali hanno l'obbligo di presentare un rapporto bimensile riguardo alle attività svolte.

I Comitati Internazionali avranno collettivamente 2 rappresentanti all'interno del Consiglio Federale di Amministrazione, eletti democraticamente durante una riunione coordinata, in cui siano coinvolti i Comitati Internazionali.

I Comitati Internazionali avranno collettivamente 6 rappresentanti all'interno dell'Assemblea, eletti democraticamente durante una riunione coordinata, in cui siano coinvolti i Comitati Internazionali.

I Comitati Internazionali hanno il divieto di agire per conto della FIRL senza il permesso del Consiglio di Amministrazione Federale.

Art. 27 – Dipartimento tecnico

La FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE prevede al suo interno una sezione dedicata allo sviluppo del settore tecnico della Federazione e alla sua formazione tecnica.

Il Direttore Tecnico è responsabile del Dipartimento Tecnico, eletto dal Consiglio Direttivo Federale con l'approvazione dell'Assemblea, ed ha il dovere di formare un comitato di staff tecnico che durante il periodo in carica si occupi della formazione di nuovi allenatori ed educatori tecnici per il rugby league italiano e dell'istruzione sugli sviluppi tecnici del gioco del rugby league.

Questa sezione dovrà inoltre organizzare corsi per allenatori, corsi di formazione e impegnarsi in ogni attività che migliori la competenza tecnica della FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE e dei suoi professionisti.

Art. 28 – Associazione degli Ufficiali di Gara

Per coordinare al meglio le attività necessarie degli Ufficiali di Gara, la FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE crea un'Associazione indipendente che amministri in modo autonomo sia la formazione sia la preparazione tecnica (istruzione permanente) degli ufficiali di gara.

Tale Associazione, nella propria categoria, è rappresentata all'interno del Consiglio Direttivo Federale da un Rappresentante dell'Associazione, con lo scopo di tutelare gli interessi degli ufficiali di gara all'interno dell'organo esecutivo della FIRL.

Art. 29 – Area Medica

La persona responsabile dell'Area Medica della FIRL, designata dal Consiglio direttivo Federale e con conseguente approvazione dell'Assemblea, ha il dovere di formare una squadra di personale competente che supervisioni alla salute degli atleti Membri.

L'Area Medica ha inoltre il compito di ricevere tutte le norme e i regolamenti del CONI, di sostenere la lotta al doping e di creare una struttura adeguata che garantisca agli atleti la miglior garanzia per la salute possibile.

TITOLO VI

Rinvii incrociati

Art. 30 – Rinvii incrociati

Per tutto ciò non esplicitato nel presente documento, ci si riferisca ai regolamenti contenuti nella Risoluzione del CONI datata 19 maggio 2010 e successive modifiche in tema di:

- divisione dei poteri;
- democrazia interna collegiale;
- democrazia interna individuale;
- assemblee;
- idoneità a ricoprire cariche federali;
- decadenza degli organi federali;
- territorialità;
- protezione degli interessi collettivi dei club e delle società sportive;
- trasparenza;
- libero esercizio di attività sportive;
- distinzione fra attività professionali e amatoriali;
- protezione di atleti in congedo per maternità;
- giustizia sportiva/nello sport;
- etica dello sport.

Art. 31 – Sede dell'Associazione

L'Associazione FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY LEAGUE – organizzazione non commerciale e che non persegue scopi di lucro – ha la propria sede a ESTE, in via Gazzo Motta no. 7.

Art. 32 – Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 33 – Esercizio sociale

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico/finanziario sono fissati rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 34 – Libri contabili dell'Associazione

Sono creati e tenuti dall'Associazione i seguenti libri contabili e registri, in conformità alle norme e regolamenti:

- un registro dei Membri;

- un registro dei verbali degli incontri tenuti dal Consiglio Federale di Amministrazione;
- un registro dei verbali degli incontri tenuti dall'Assemblea;
- un libro contabile;
- un registro di inventario e di rendiconto;
- un registro dei rapporti stilati dal General Manager;
- un registro dei rapporti stilati dai Comitati di Zona;
- un registro dei rapporti stilati dai Comitati Internazionali;
- un registro dei contratti firmati a nome FIRL.

Art. 35 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberate dall'Assemblea per maggioranza qualificata dei Membri (più di 2/3 dei membri).

Nel caso in cui l'Associazione arrivi a perdere la propria integrità, il Consiglio Federale di Amministrazione o i rimanenti Membri procederanno alla liquidazione dell'Associazione.

Nel caso di cessazione, qualunque ne sia la causa, si procederà alla devoluzione del patrimonio, in conformità all'organismo di controllo come da Art.3, paragrafo 190 della Legge no. 662/96, fatto salvo altre destinazioni imposte dalla legge, ed esso sarà devoluto ad altre organizzazioni simili o al servizio pubblico, dopo la deduzione di eventuali pagamenti fatti dai Membri e registrati nel libro mastro scrutinato dal Collegio di Revisione dei Conti.

Art. 36 – Clausola Arbitrale

Dispute insorgenti dalle attività quotidiane dell'Associazione e che non violino i diritti legali delle parti in causa saranno rinviate ad un comitato arbitrale. L'arbitrato sarà composto da tre arbitri: due nominate dalle parti in causa e un terzo nominato dal Pannello Disciplinare della RLEF. La raccomandazione sarà divulgata entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro.

Quest'ultimo avrà maggiori poteri nel regolare quali siano le procedure da seguire. Ogni decisione, anche se riguardo ad una investigazione preliminare, dovrà essere presa sulla base della maggioranza degli arbitri.

Per controversie di natura legale scaturite da persone o eventi extra associativi, si elegge come Autorità Giudiziaria Competente il Tribunale di Padova.

Art. 37 – Tipi di gioco

Il gioco potrà essere svolto sotto le seguenti categorie:

- Mini League
- Mod – League
- International League;
- Nine's;
- Touch Rugby League;
- Flag Rugby League.

Tutte le regole e le linee guida standard sono sviluppate di concerto con la partecipazione a queste categorie di rugby league, in quanto dirette e guidate dalla Federazione Internazionale di Rugby League.

Art. 38 – Rinvio

Per qualsiasi questione non contemplata nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi in vigore.

Este, 19 maggio 2012

Firmato FIRL Assemblea Ordinaria

Daniele Veronese,
 Fabio Di Pietro,
 Mirko Pellegrini,
 Tiziano Franchini,
 Filippo Veronese,
 Orazio D'Arro,
 Kelly Rolleston,
 Rick Baitieri,
 Reno Santaguida,
 Carlo Napolitano,
 Geremia Garzilli,
 Mario Garzilli,
 Dominic Pezzano